

PARTE SECONDA

L'ESECUZIONE DELLE SPECIALI MISURE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LA TUTELA

a) Gli impegni di giustizia

Nel primo semestre del 2005, sono stati effettuati **6840** accompagnamenti di collaboratori e **152** di testimoni per esigenze di giustizia.

Il numero degli accompagnamenti, eseguiti dagli Organi di Polizia territoriali sotto il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione, è stato superiore rispetto ai 6374 per collaboratori e 112 per testimoni del precedente semestre, che però comprendeva anche i mesi estivi, in cui l'attività processuale è ridotta.

Le audizioni tramite videoconferenza ammontano complessivamente a **1547**, di cui 1522 per collaboratori e 25 per testimoni (nel precedente semestre, se ne registrarono 1039, di cui 1032 per collaboratori e 7 per testimoni).

La ripartizione degli accompagnamenti tra le Forze di Polizia territoriali consente di rilevare l'imponente impiego di risorse umane e strumentali destinate allo scopo.

Nel semestre in esame, infatti, l'Arma dei Carabinieri ha effettuato **4082** servizi, mentre **1728** sono stati svolti dalla Polizia di Stato e **1182** dalla Guardia di Finanza.

Se si considera che ogni scorta viene compiuta, in media, con 2 o 3 operatori delle Forze dell'Ordine, si comprende l'imponenza dello sforzo richiesto per assicurare la comparsa nelle sedi dibattimentali dei collaboratori e testimoni di giustizia, che costituisce una funzione essenziale del sistema della protezione.

Si tratta di un momento delicatissimo, perché i processi si svolgono quasi sempre nelle località in cui la collaborazione ha avuto origine e dove

la soglia di rischio per le persone protette e il personale di tutela è massima.

Altrettanto importante, per l'efficienza del meccanismo degli impegni di giustizia, è il ruolo del Servizio Centrale di Protezione, che funge da snodo tra l'Autorità giudiziaria che ha disposto l'impegno e la Forza di Polizia incaricata dell'accompagnamento.

L'onere finanziario degli accompagnamenti viene sostenuto dal Servizio Centrale di Protezione per le spese di viaggio e soggiorno delle persone protette, mentre quelle per la missione e lavoro straordinario del personale di scorta gravano sui capitoli finanziari ordinari delle singole Forze di Polizia.

Si tratta di una spesa ingente, considerato che la media annuale degli impegni di giustizia registrata negli ultimi anni oscilla tra i 50 e i 60 al giorno.

D'altra parte, è doveroso tener presente che l'esame in sede processuale dei collaboratori e testimoni di giustizia è necessario per garantire i diritti delle parti nel giudizio.

Per quanto riguarda le prospettive future, è auspicabile un maggior uso dell'audizione a distanza, che salvaguarda la trasparenza delle modalità con cui la testimonianza è resa e, nello stesso tempo, non rendendo necessaria la presenza fisica del soggetto nell'aula dibattimentale, aumenta il livello di sicurezza.

2) La mimetizzazione dell'identità

L'attività di salvaguardia della riservatezza dell'identità dei collaboratori e testimoni di giustizia nel primo semestre del 2005 si è concretizzata, in primo luogo, nel rilascio da parte del Servizio Centrale di Protezione di 625 documenti con generalità di copertura, suddivise nella tipologia indicate nel grafico che segue.

I documenti di copertura permettono alle persone protette di mantenere celati i loro veri nomi e il loro impiego è limitato alle eventuali richieste di identificazione da parte degli Organi legittimati e all'attività per cui sono stati rilasciati (ad esempio, la guida di automezzi per le patenti o l'accesso alle strutture pubbliche per le tessere sanitarie).

I documenti con le generalità originarie, che verranno restituiti al termine del programma di protezione, vengono custoditi a cura del Servizio Centrale di Protezione, che provvede a rinnovarli, se nel frattempo giungono a scadenza (nel semestre in esame, sono state rinnovate 190 carte d'identità e 29 documenti di altro genere).

L'attività di schermatura dei domicili protetti si è anche concretata, in linea di continuità con gli anni precedenti, nei trasferimenti delle residenze anagrafiche dalle località d'origine degli interessati ad altre non coincidenti con quelle di reale dimora.



Tale operazione, che nei primi sei mesi del 2005 ha interessato 283 soggetti, impedisce di risalire, tramite verifiche di anagrafe, all'effettivo domicilio dei soggetti protetti.

Nel medesimo periodo, sono state trasferite 20 posizioni pensionistiche, per permettere agli aventi diritto di riscuotere gli emolumenti in località protetta senza pericoli di disvelamento.

In relazione al cambiamento di generalità, nel semestre in riferimento la Commissione Centrale ha deliberato tale misura per un testimone di giustizia e due suoi familiari, nonché per 19 collaboratori e 67 familiari.

Nel medesimo periodo, sono stati conclusi i procedimenti, già deliberati prima dell'inizio del semestre, nei confronti di un altro testimone e 2 congiunti e di 8 familiari di collaboratori.

Il Regolamento sull'attuazione delle speciali misure di protezione, approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 23/4/2004, n. 161, prevede, all'art. 17, l'adozione di intese tra il Servizio Centrale di Protezione, il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla gestione del casellario giudiziale.

Lo scopo è di trasferire le posizioni giuridiche pregresse dei collaboratori di giustizia che fruiscono del cambio delle generalità dall'identità originaria a quella nuova, senza che possa essere stabilito un collegamento diretto tra di esse.

In tal modo, essi non potranno servirsi del loro nuovo nome per eludere obblighi giuridici pregressi o chiedere autorizzazioni o *status* cui non avrebbero diritto per il loro passato criminale.

A tale proposito, è doveroso ricordare che il cambiamento delle generalità è, a differenza dei documenti di copertura, una misura definitiva e valida per compiere ogni tipo di negozio giuridico.

Le intese menzionate sono in fase di predisposizione, soprattutto per risolvere impegnativi problemi giuridici (alcuni dei quali legati alla recente riforma del casellario giudiziale) e pratici, legati all'accesso e alla gestione delle informazioni.

c) I benefici penitenziari

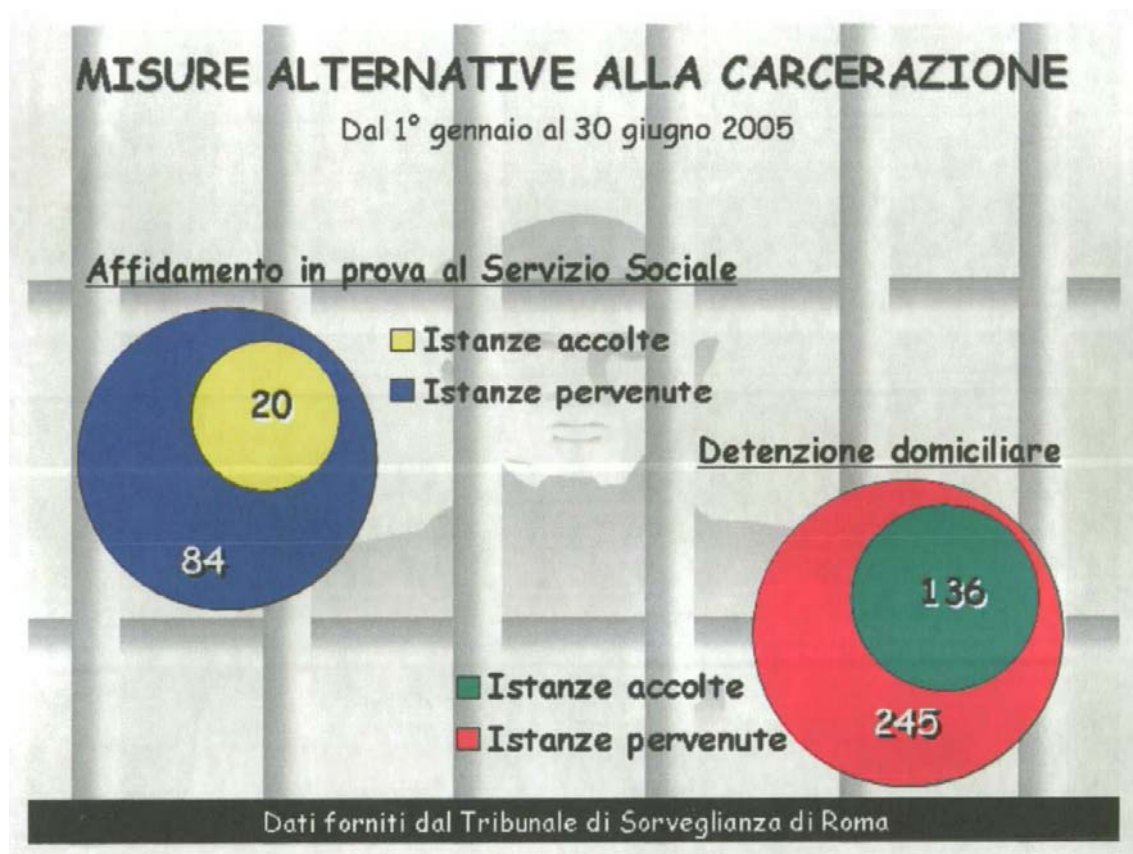
Alla data del 30 giugno 2005, i collaboratori di giustizia sottoposti a misure alternative alla carcerazione (arresti domiciliari, detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali) erano complessivamente 425, mentre altri 184 erano ristretti in strutture penitenziarie.

I restanti 318 si trovavano in stato di libertà, o perché i processi in cui figurano come imputati sono ancora in corso oppure per aver già scontato le pene inflitte.



In materia di benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia, la competenza appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis, della legge 82/1991, secondo cui i predetti eleggono domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione Centrale.

Il grafico che segue rappresenta il rapporto tra le istanze di accesso o prosecuzione delle misure alternative pervenute al citato Tribunale e i provvedimenti di accoglimento.



In materia, è opportuno ricordare la disciplina più restrittiva, rispetto al passato, per l'accesso ai benefici penitenziari da parte dei collaboratori di giustizia.

Secondo l'art. 16 nonies, introdotto dalla legge 13/2/2001, n. 45, infatti, l'accesso a tali benefici può essere concesso solo a chi abbia scontato in carcere almeno un quarto della pena o dieci anni in caso di ergastolo.

CAPITOLO II

L'ASSISTENZA

a) Le spese di attuazione

La spesa per l'attuazione delle speciali misure di protezione nei primi sei mesi del 2005 è stata di € 36.840.392, con un aumento di € 5.636.225 rispetto a quella del precedente semestre.

L'aumento è spiegabile con il numero di provvedimenti di capitalizzazione adottati dalla Commissione Centrale nei confronti dei collaboratori di giustizia, che sono stati, complessivamente, nel periodo in esame, 57, rispetto ai 30 del semestre precedente.

Si è più volte evidenziato, nelle precedenti Relazioni semestrali, la funzione positiva delle capitalizzazioni, non solo dal punto di vista del reinserimento sociale, ma anche da quello del risparmio contabile.

Detti provvedimenti, che consistono in un contributo fisso per la sistemazione alloggiativa e in un'unica elargizione dell'importo dell'assegno mensile di mantenimento, rapportato ad un periodo di tempo che va da un minimo di due anni ad un massimo di cinque per i collaboratori e di dieci per i testimoni, si traducono, in prospettiva, in un risparmio per l'Erario.

La capitalizzazione comporta infatti l'interruzione delle misure di assistenza economica erogate mensilmente, sia di quelle corrisposte con continuità, quali le spese di locazione e gli assegni mensili di mantenimento, sia di quelle sostenute per esigenze occasionali, come, ad esempio, i trasferimenti di domicilio.

In questo modo, le capitalizzazioni consentono di realizzare, nel breve e medio periodo, un risparmio significativo, riequilibrando i costi complessivi del sistema.

Nel semestre in esame, si è confermato il circolo virtuoso di gestione, che ha consentito di ridurre di quasi il 30% il livello di spesa rispetto ai periodi anteriori al 2001.

Tale conseguenza è derivata dall'abbattimento delle spese di assistenza legale, che ha consentito di liberare risorse da destinare alle capitalizzazioni e alle misure di sussistenza.



Come si può notare dalla rappresentazione grafica, infatti, la voce di spesa più consistente è costituita, nel semestre in esame, dagli assegni mensili di mantenimento (che, si ricorda, per i collaboratori sono sottoposti ad un "tetto" prefissato dalla legge di riforma 45 del 2001) seguita da quella per le spese varie (costituite prevalentemente dalla capitalizzazioni) e per gli alloggi.

Degna di nota è la forte contrazione, in linea con quanto rilevato nell'ultimo quinquennio, della spesa per l'assistenza legale, che si è ormai